

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA SALA POLIVALENTE DELLA STRUTTURA “MAPPAMONDO”. PERIODO 01.09.2016-31.12.2016

FRA

l'Amministrazione Comunale di Reggio nell'Emilia, Partita IVA 00145920351, qui rappresentata a norma di legge dalla Dirigente del Servizio Protagonismo responsabile e città intelligente Dr.ssa Nicoletta Levi

E

la Pieve Volley Associazione Sportiva Dilettantistica con sede in via Kennedy 20 - P.I./Cod.Fisc. 0172910357 qui rappresentata a norma di statuto dal signor Iori Alessandro nato a Reggio Emilia in data 19/06/1949 ed ivi residente in via Iona n. 6 C.F. RIOLSN49H19H223L

Si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto la **concessione per la gestione ed uso**, allo stato in cui si trova, di un locale di mq 78,12 denominato **sala polivalente** situato all'interno della struttura polivalente “ Mappamondo” di Via Adige .

Per **gestione ed uso** del locale si intende specificatamente : **custodia , predisposizione allestimenti (se richiesti) , apertura , chiusura , pulizia .**

ART. 2 - DURATA

La concessione ha durata di **mesi tre** e precisamente : **decorrenza dal 01.09.2016 e scadenza al 31.12.2016.**

La concessione potrà essere rinnovata con provvedimento motivato nei casi e con le modalità previste dalla legge, ove venga accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per il rinnovo del contratto medesimo.

Resta esclusa la facoltà del concessionario di disdire la convenzione prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dal vigente codice civile agli artt. 1453, 1463 e 1467.

ART. 3 MODALITA' DI CONCESSIONE

La sala è concessa in gestione nelle condizioni di fatto che il concessionario è tenuto a rilevare. In particolare l'immobile viene consegnato allo stato in cui si trova e al termine della concessione la struttura dovrà essere riconsegnata nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d'uso; Le utenze sono a carico dell' Amministrazione comunale .

L'Associazione dovrà concedere in uso la struttura alle associazioni, enti o gruppi spontanei che ne facessero richiesta.

L'Associazione si impegna a concedere in uso gratuito illimitato la struttura ai servizi comunali che ne facciano richiesta.

L'Associazione si impegna a concedere in uso gratuito per n. cinquanta utilizzi annui a terzi – su richiesta del Servizio comunale competente.

In tali casi l'Associazione è esonerata da qualsiasi obbligo e responsabilità.

L'Associazione potrà rifiutarsi di concedere la struttura a terzi qualora l' attività prevista potesse danneggiare la struttura .

L'Associazione esonera la Amministrazione da ogni responsabilità per danni a persone e cose che potessero derivare dalle proprie attività e si impegna a stipulare idonea polizza di responsabilità civile;

L'Associazione assume l'onere di mantenere efficiente la struttura e si assume l'onere della manutenzione ordinaria secondo il disposto dell'art. 1576 C.C. mentre quella straordinaria è a carico dell'ente proprietario.

ART. 4 USI

Il Servizio competente si impegna a comunicare in tempo utile al gestore le richieste di concessione.

Il Servizio comunale competente si riserva di contrattare di anno in anno il numero di tali usi, in rapporto ai propri programmi.

ART. 5 TARIFFE

La **Pieve Volley Associazione Sportiva dilettantistica** riscuoterà le relative quote d'uso assolvendo gli obblighi fiscali relativi .

Le tariffe saranno applicate nel rispetto del tariffario deliberato dalla Giunta Comunale - compresi

eventuali modifiche ed aggiornamenti .

ART. 6 CORRISPETTIVO

A fronte della presente concessione la PIEVE VOLLEY verserà all' Amministrazione comunale per il **periodo 01.09.2016 – 31.12.2016** la somma di **€. 300,00 (IVA compresa)** – da corrispondersi su presentazione di regolare fattura entro e non oltre il 1 dicembre 2016.

ART. 7 INFORTUNI E DANNI

Il Concessionario , per quanto riguarda le concessioni gratuite a favore della circoscrizione, esonera l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose conseguenti alle iniziative promosse, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune. E' invece esonerato da responsabilità per eventuali infortuni e danni imputabili agli usi della struttura da parte da Officina Educativa/Gruppi educativi territoriali;

ART. 8 ASSICURAZIONI

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del concessionario.

ART. 9 MANSIONI ED ADEMPIMENTI

La Pieve Volley ASD provvede:

- alla gestione , apertura chiusura , custodia e pulizia della sala polivalente; apertura e chiusura degli accessi alla sala, custodia delle chiavi, custodia dei beni ed attrezzature, controllo degli ingressi, in modo che abbiano accesso all'immobile le sole persone autorizzate ;
- agli allestimenti della sala per il numero concordato di concessioni gratuite ;

ART. 10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune, nel concorso delle circostanze previste dagli artt. 1453 e ss. Codice Civile, previa diffida del Dirigente del Servizio ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, si riserva la facoltà di risolvere la concessione in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per il concessionario, qualora si siano verificate gravi irregolarità e negligenze nell'erogazione del servizio.

In tal caso al concessionario sarà addebitato l'ammontare delle penali relative agli inadempimenti eventualmente già riscontrati al momento della risoluzione, senza pregiudizio di ogni ragione ed azione per rivalsa di ulteriori danni subiti o spese sopportate.

ART 11- PERSONALE

Il Concessionario organizzerà il personale e i mezzi necessari alla esecuzione del servizio a sua cura e a sue spese, garantendo la preparazione tecnica ed esonerando l'Amministrazione relativamente a ogni adempimento legislativo in materia.

Il Concessionario è responsabile del comportamento e della riservatezza del proprio personale e sarà ritenuto responsabile di ogni manomissione dei beni, che avesse a verificarsi.

Il Concessionario dovrà comunicare il nome del responsabile, nonché l'indirizzo al quale è reperibile. In particolare il personale che verrà a contatto con l'utenza ed il pubblico dovrà essere personale di fiducia. Il Concessionario dovrà impegnarsi a sostituire quel personale che abbia dato motivi fondati di lagnanza.

ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE O SUBAPPALTO

E' vietato all'aggiudicatario di subappaltare il servizio attinente la gestione propria della sala, senza il consenso in forma scritta dell'Amministrazione Comunale, nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge, sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto, con conseguente risarcimento dei danni e delle spese cagionate al Comune. particolare riferimento alla legge 19.03.1990, n. 55 e sue successive modifiche ed integrazioni.

ART. 13 - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE

Sarà obbligo del Concessionario adottare nella esecuzione della concessione tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità dell'utenza e di chiunque altro, e per non produrre danni a beni pubblici e privati, sollevando esplicitamente e nella forma più completa, l'Amministrazione da ogni responsabilità.

Il Concessionario risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone o alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, precisandosi che resterà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati e ciò senza diritto a compensi.

ART 14 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della Società Sportiva concessionaria tutte le imposte e tasse e le spese relative conseguenti alla concessione-contratto, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle per la registrazione.

ART. 15 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non siano state definite in via amministrativa, competente è il Foro di Reggio Emilia .

Reggio Emilia, li _____

Pieve Volley

Alessandro Iori

Comune di Reggio Emilia

Nicoletta Levi

